

**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA  
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
E  
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (di seguito denominata "AGCM" o "Autorità") e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito denominata "ADM" o "Agenzia"),

premessò che

l'AGCM, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla tutela dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;

l'ADM, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, è l'agenzia che esercita il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari; concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione e riciclaggio; essa esercita, in particolare, la funzione di amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise;

l'ADM e l'AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono interessi convergenti volti allo sviluppo e mantenimento di una corretta e leale concorrenza nei mercati e alla tutela dei consumatori;

la suddetta convergenza di interessi, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, determina l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace e incisiva l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

tale cooperazione, in attuazione del principio generale di leale collaborazione tra istituzioni e in coerenza con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, rende necessario condividere informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze;

Tutto ciò premesso, l'AGCM e l'ADM concordano quanto segue:

**Articolo 1  
Oggetto della cooperazione**

1. La cooperazione tra l'Autorità e l'Agenzia ha ad oggetto:

- a) la segnalazione reciproca di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta l'altra parte;
- b) la collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune;
- c) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
- d) il coordinamento degli interventi istituzionali in materie di comune interesse;
- e) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza;

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, l'Autorità e l'Agenzia cooperano attraverso i seguenti strumenti:

- a) lo scambio reciproco di documenti, dati e informazioni, a condizione che ciò non pregiudichi eventuali attività istruttorie in corso;
- b) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

## **Articolo 2**

### **Collaborazione nell'ambito del procedimento di attribuzione del rating di legalità**

1. Nell'ambito del procedimento di attribuzione del *rating* di legalità alle imprese l'ADM e l'AGCM collaborano nell'applicazione del Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità adottato con delibera dell'AGCM del 14 novembre 2012, e successive modifiche, anche al fine di promuovere un maggiore utilizzo del *rating* di legalità.

2. L'AGCM e l'ADM concordano le migliori modalità attuative del Regolamento anche allo scopo di semplificare i rapporti di collaborazione tra le Autorità.

## **Articolo 3**

### **Esecuzione del protocollo**

Ai fini dell'esecuzione del presente protocollo, e in particolare con riferimento al coordinamento e alla concertazione preventiva negli interventi istituzionali e comunicativi su tematiche di interesse comune, ciascuna Parte avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per il coordinamento.

## **Articolo 4**

### **Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi**

La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità o per l'Agenzia presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

## **Articolo 5**

### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## **Articolo 6**

### **Durata, entrata in vigore e pubblicazione**

Il presente protocollo ha durata triennale, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ed è pubblicato sui siti *internet* dell'Autorità e dell'Agenzia secondo le modalità stabilite nei rispettivi ordinamenti.

**Roma,            2020**

Per l'AUTORITÀ GARANTE DELLA  
CONCORRENZA E DEL MERCATO  
Il Presidente  
Roberto Rustichelli

Per l'AGENZIA DELLE  
DOGANE E DEI MONOPOLI  
Il Direttore Generale  
Marcello Minenna